

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 16/12/2024

FATTO

Con ricorso del 27.8.2024, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo il 10.6.2024, si è rivolta all'ABF per ottenere il rimborso delle commissioni non maturate relativamente a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, quantificate, con il criterio lineare, nell'importo di € 1.271,14, oltre interessi legali, a titolo di costo intermediario del credito e costi di istruttoria.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce quanto segue:

a) con l'art. 6-*bis* del d.P.R. n. 180/1950, il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* (non rimborsabili) e costi *recurring* (rimborsabili);

b) né l'art. 6-*bis* del d.P.R. 180/1950 né le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, anche come richiamate dall'articolo, sono state dichiarate incostituzionali o illegittime,

sicché deve ritenersi che le stesse sopravvivano alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022;

c) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 9.2.2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria), ha affermato che «stanti tali condizioni siffatto diritto [alla riduzione del costo totale del credito] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato»;

d) anche nell'ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste (eccome!) uno strumento volto a garantire la tutela della trasparenza verso il cliente, ossia il c.d. "SECCI". Sicché, in forza di ciò, deve ritenersi che i principi della sentenza Unicredit Bank Austria possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie;

e) diverse sentenze della giurisprudenza di merito hanno affermato che la sentenza Lexitor dovesse ritenersi superata dalla sentenza Unicredit c. Austria (cfr. dettagli nelle controdeduzioni);

f) a prescindere dalla validità o meno della sentenza Lexitor, il conteggio estintivo in forza del quale il ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dal cliente approvate; il cliente ha dunque accettato di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto, che ha forza di legge tra le parti;

g) in materia di riduzione del costo del credito il legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con l. 10.8.2023, n. 103 e poi con d.l. 10.8.2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25.5.2021, n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125-sexies TUB «fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa». Ne consegue che, in *parte qua*, il ricorso risulta veicolato a soggetto non legittimato.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 22.5.2018 e parte ricorrente l'ha estinto nel luglio 2022, in corrispondenza della rata n. 49 di 120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,26%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	38,50%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Costi istruttoria (recurring)	€ 550,00	€ 325,42	€ 211,75	○		€ 325,42
○	Costi intermediario del credi (up front)	€ 1.598,40	€ 945,72	€ 615,37	○		€ 615,37
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 940,79
interessi legali	si

con la conseguenza che al ricorrente spetta l'importo, arrotondato secondo le regole dell'ABF, di € 941,00, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.271,14) che applica il criterio del rimborso in proporzione lineare per tutte le voci di costo.

18. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front* occorre far riferimento alla decisione n. 3221 del 12.3.2024, nella quale il Collegio ha ritenuto *recurring* i costi di istruttoria, mentre ha ritenuto *up front* i costi per l'intermediario del credito. Con specifico riferimento ai costi di istruttoria si osserva che essi sono volti alla remunerazione di attività di "raccolta dati, documentazione e la loro archiviazione". La qualifica come *recurring* di tale voce è coerente con l'orientamento condiviso tra Collegi, il quale riconoscere la natura *recurring* delle commissioni di istruttoria se contenenti la dicitura «archiviazione dati e documenti derivanti da obblighi normativi per l'intera durata del contratto e per i 10 anni successivi» o anche solo «archiviazione dati e documenti».

19. Non può essere riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza tecnico-legale perché non è contemplato dalle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e perché la questione è ormai seriale e quindi di agevole soluzione onde non richiede il magistero di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 941,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA